

(N. 1505)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1956

Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova
per revisione di prezzi contrattuali per lavori di riparazione di danni bellici

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreti legislativi 22 settembre 1945, n. 710, e 24 gennaio 1947, n. 52, fu autorizzata la complessiva spesa di lire 3 miliardi per la esecuzione dei lavori necessari a rimettere in pristino le opere e gli impianti del porto di Genova distrutte o danneggiate da eventi bellici; con successiva legge 4 maggio 1951, n. 385, fu, allo stesso fine, assegnata l'ulteriore somma di un miliardo a carico dei fondi a pagamento differito.

Tali assegnazioni però si dimostrarono insufficienti per far fronte alle maggiori spese dipendenti dagli aumenti verificatisi nel costo della mano d'opera e dei materiali. Infatti già con le leggi 3 agosto 1949, n. 532 e 27 ottobre 1951, n. 1145, fu autorizzata la complessiva spesa di lire 450 milioni per provvedere appunto agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi contrattuali afferenti i lavori di che trattasi. Senonchè in base a conteggi eseguiti è

risultato che l'ammontare della revisione dei prezzi ascende a circa lire 657 milioni, alla quale spesa il Consorzio ha fatto finora parzialmente fronte sia con le cennate assegnazioni di lire 450 milioni, sia con la economia di lire 107 milioni ottenuta nell'appalto dei lavori.

All'uopo, analogamente ai due precedenti provvedimenti legislativi, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si autorizza la spesa di 100 milioni e si dispone che tale somma sia accreditata al Consorzio nell'apposita contabilità speciale, con l'obbligo di presentare i rendiconti giustificativi dei prelevamenti e di pagare previa l'autorizzazione di questa Amministrazione.

Tale sistema ha dato finora ottimo risultato, in quanto ha consentito di effettuare sollecitamente i pagamenti, senza che ciò fosse a scapito dei prescritti controlli.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-1957, la spesa di lire 100 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spese disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52, e con la legge 4 maggio 1951, n. 385.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli Organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con la riduzione, per una corrispondente aliquota, del fondo globale stanziato sul capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.